



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE**

Approvato dal Consiglio comunale con Delibera n.40 del 30/12/2013

Indice

Tit. I - Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di disciplina	Pag. 3
Art. 2 – Oggetto e finalità del Servizio di Polizia rurale	Pag. 3
Art. 3 – Organi preposti al Servizio di Polizia rurale	Pag. 3
Art. 4 – Ordinanze	Pag. 3

Tit. II – Fabbricati rurali

Art. 6 – Disciplina	Pag. 3
Art. 7 – Prevenzioni antincendio	Pag. 3

Tit. III – Attività Agricole e pascolo animali

Art. 8 – Principi generali	Pag. 4
Art. 9 – Allevamenti	Pag. 4
Art. 10- Pascolo degli animali su fondi privati e comunali	Pag. 4
Art. 11- Norme per il pascolo degli animali	Pag. 4
Art. 12- Esercizio di caccia pesca e raccolta funghi	Pag. 4
Art. 13- Allevamento delle api	Pag. 4
Art. 14- Letame e liquami	Pag. 5
Art. 15- Confini di colture arboree	Pag. 5
Art. 16- Recisioni di rami protesi e radici	Pag. 5
Art. 17- Coltivazione dei cereali	Pag. 5

Tit. IV – Vincoli forestali

Art. 18 – Malattie delle piante e abbattimento alberi	Pag. 6
Art. 19 - Deflusso delle acque	Pag. 6
Art. 20 – Divieto di abbandono di rifiuti e ramaglie	Pag. 7

Tit. V – Disposizioni finali

Art. 21 – Sanzioni	Pag. 7
Art. 22 – Entrata in vigore	Pag. 7

TIT. I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI DISCIPLINA

Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel Comune la regolare applicazione delle Leggi, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere le coltivazioni agrarie e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione alle colture medesime.

Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Regolamento di Polizia Rurale fa riferimento a norme autonome, o ribadisce in molti casi norme specifiche di Leggi statali o regionali che vengono qui riportate al fine di proporre una raccolta razionale di disposizioni riguardanti in particolare il settore agricolo ed il comportamento di chi se ne occupa.

L'adozione del Regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

ART. 3 - ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e agenti di polizia locale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato e della Regione, e delle guardie ecologiche provinciali.

ART. 4 - ORDINANZE

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D. Lgs n. 267/2000, dal D. Lgs. n. 165/2001 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione.

Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

ART. 5 - ACCESSO AGLI ATTI

Una copia del presente Regolamento sarà depositata in Comune e posta a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Il rilascio di copia avverrà secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 1 della L. 7/8/90 N. 241 e dal Regolamento comunale di disciplina delle modalità di accesso agli atti amministrativi.

TIT. II FABBRICATI RURALI

ART. 6 - DISCIPLINA

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

ART. 7 - PREVENZIONI ANTINCENDIO

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili per uso agricolo.

TIT. III ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 8 - PRINCIPI GENERALI

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

ART. 9 - ALLEVAMENTI

Per gli allevamenti a carattere intensivo di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici nonché dalle norme dettate dalle ASL competenti per territorio.

Art. 10 – PASCOLO DEGLI ANIMALI SU FONDI PRIVATI E COMUNALI

Nessuno può condurre animali a pascolare su fondi altrui, in qualsiasi periodo dell'anno, senza essere munito di autorizzazione scritta del proprietario del fondo. E' altresì vietato condurre al pascolo animali su fondi comunali, a meno che non trattasi di fondi destinati al pascolo e previo permesso del comune.

Art. 11 - NORME PER IL PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo non deve essere affetto da malattie trasmissibili, esso deve essere guidato e custodito in ogni momento, da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi confinanti e molestia ai passanti. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi.

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo strade sia pubbliche che private, lungo i cigli, i fossi delle medesime, sulle rampe delle medesime, sugli argini dei fiumi, torrenti e simili.

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dal quale possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata. Nelle vie e piazze dell'abitato è vietata la sosta del bestiame, salvo autorizzazioni comunali per manifestazioni, mostre o fiere.

Per le mandrie provenienti dalla zona di Borgomanero o Parco della Baragge diretto verso sud, il percorso obbligato è il seguente: SP 107 sino all'intersezione con Via Pastore, prosegue su Via Giacomo Grai sino a Via Carlo Alberto dalla Chiesa, attraversa la SP 299 (Via Novara) per imboccare la Via G. Bergamotto e proseguire verso l'argine del Sesia e viceversa;

ART. 12 – ESERCIZIO DI CACCIA PESCA E RACCOLTA FUNGHI

L'esercizio della caccia, della pesca e la raccolta funghi è disciplinata dalle Leggi e dai regolamenti speciali in materia.

Non è consentito cacciare, pescare o raccogliere funghi senza le prescritte licenze o autorizzazioni.

ART. 13 – ALLEVAMENTO DELLE API

Vista la L.R. 3 Agosto 1998 n. 20, all'art. 11(*Norme di sicurezza*), al fine di ridurre i rischi per le persone, gli apiari devono essere collocati a non meno di quindici metri da strade di pubblico transito e a non meno di dieci metri dai confini di proprietà pubbliche o private. In presenza di abitazioni quindici metri dalle stesse salvo espressa autorizzazione del proprietario. Il rispetto delle distanze di cui sopra non e' obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.

Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

ART. 14 - LETAME E LIQUAMI

Fatto salvo quanto previsto dagli art. 15 c. 1, lettera f) e 164 c. 1 del D.L. 30/04/92 N. 285, il trasporto di letame per concimazione e di qualunque altro carico che possa produrre ammorbamento dell'aria, dovrà in ogni caso evitare di insudiciare il suolo pubblico.

Per quanto riguarda lo spandimento dei letami e liquami provenienti dagli allevamenti posti sul suolo comunale si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge Regionale 15 dicembre 1993 n. 37 che regola la materia.

ART.15 - CONFINI DI COLTURE ARBOREE.

Per la messa a dimora di piante d'alto fusto, all'esterno della perimetrazione del P.R.G.C., dovranno essere osservate le seguenti distanze dai confini:

12 mt. da colture agricole e da terreni incolti;

3 mt. da boschi;

6 mt. dalle strade comunali (la distanza si misura dal ciglio esterno del fosso della strada, alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione);

7 mt. dalla mezzeria delle strade vicinali ed interpoderali non soggette a servitù pubbliche;

4mt. dalla mezzeria delle strade vicinali ed interpoderali distanti le colture boschive;

2mt. Per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore a mt. 2,50;

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni e comunque in tutte le zone edificabili, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile (art. 892).

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dal regolamento e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

ART. 16 – RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI

I proprietari di fondi con strade di qualsiasi tipo, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, sono altresì obbligati a rimuovere gli alberi pericolanti cresciuti nei pressi del ciglio stradale e le ramaglie cadute sulla strada per effetto di intemperie. I proprietari di terreni lasciati incolti, sono tenuti a provvedere affinché gli arbusti o erbe infestanti non invadano i terreni limitrofi o i sentieri e le strade confinanti. Il proprietario dovrà provvedere ogni qualvolta si presenti la necessità o a richiesta a pulire e

disinfestare almeno tre metri di terreno lungo tutto il perimetro e comunque per quanto riguarda gli alberi nati spontaneamente si fa riferimento alle distanze previste dall'art. 15.

ART. 17 - COLTIVAZIONE DEI CEREALI

Sui terreni confinanti direttamente con la proprietà privata e /o pubblica, potranno insistere coltivazioni cerealicole la cui altezza, al termine del ciclo vegetativo, non superi il metro rispetto al piano cortile, se abitazione privata, ovvero dal piano strada se suolo pubblico.

E' consentita coltivazione cerealicola la cui altezza, al termine del ciclo vegetativo, superi il limite di cui al comma precedente, solo nel caso in cui vi sia una distanza non inferiore ai mt. **1,00** dai confini della proprietà di cui al citato comma precedente.

TIT. IV VINCOLI FORESTALI

ART. 18 – MALATTIE DELLE PIANTE E ABBATTIMENTO ALBERI

S'intendono per malattie delle piante quelle determinate da cause inorganiche e quelle derivanti da cause organiche (parassiti vegetali, in essi comprese le piante infestanti, e parassiti animali, tra essi compresi gli animali danneggianti di qualsiasi specie).

Nel caso di malattia infettiva esempio: florescenza dorata della vite, il proprietario o conduttore dovrà provvedere al trattamento indicato relativo al caso ed estirpazione.

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati in polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione. E' necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boschiva utilizzata .Il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla L. R. 28/10/82004 N. 27 ed al Regolamento 23/02/1993 N.1 ed eventuali successive modifiche.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno, fatte salve le autorizzazioni

ART. 19 – DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono altresì vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro fossi o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori o scaricare in essi sostanze nocive per i pesci.

Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, essere spurgati almeno una volta all'anno e occorrendo più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal comune, l'amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Per lo scavo di fossi o canali per la distanza si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

ART. 20 - DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E RAMAGLIE

E' fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, compresi rami di potatura o residui di abbattimento alberi (ad esclusione del periodo del taglio stesso) sui terreni, anche se di proprietà. I proprietari sono tenuti a segnalare alla Polizia Municipale la presenza dei suddetti rifiuti ritrovati all'interno del proprio terreno. La mancata segnalazione comporta la responsabilità come abbandono illegale di rifiuti. Questo al fine di responsabilizzare i proprietari terrieri ad un controllo periodico onde evitare l'insorgere di problemi (pulizia fossi, potature rami pendenti ecc.) regolamentati dagli articoli precedenti.

TIT. V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate **anche** dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 24/11/1981 N. 689.

E' pertanto competenza del Comune far rispettare le norme contenute nel presente regolamento applicando le sanzioni a carico degli inadempienti. A tal fine si rinvia all'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (1. salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689).

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Per quanto qui non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Restano fatte salve le posizioni giuridiche preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e consolidate.